COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

I.M.U. VERSAMENTO SALDO 2019

Si informa che entro il 16 DICEMBRE 2019 deve essere effettuato il versamento del SALDO dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

L'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dei seguenti immobili:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
g) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
h) fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
i) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

Il calcolo dell'imposta IMU per la **RATA DI SALDO** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con **deliberazione del C.C. n. 07 del 29/03/2019:**

ALIQUOTE	
4,00 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
8,60 PER MILLE (7,60 quota Stato e 1,00 quota comune)	Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014
8,60 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

- **le detrazioni:**

a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = **IMPONIBILE**

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **F732**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il 1° **GIOVEDI' del mese ore 08:00-14:00 - tel. 0863/978133 - fax 0863/970027**

Dalla residenza comunale, li 17.10.2019

Il Responsabile del servizio
Dr. Annamaria Laurini